

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO SCUOLA DELL'ABITARE E PROGETTI ABITATIVI AUTONOMI PER PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE

CUP:

C44H22000530006

C44H22000540006

D29G23000000002

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2022, n. 168, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e gli obiettivi operativi "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*" e "*Promuovere lo sviluppo di relazioni di buon vicinato e di comunità, valorizzando i progetti esistenti e strutturandone di nuovi in ottica di co-housing e abitare collaborativo*";
- con Decreto del direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15 febbraio 2022 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022, che finanzia proposte di intervento a rafforzamento dei servizi da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in poi PNRR). Per linea di investimento *1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità* il Comune di Trento è partner della Provincia Autonoma di Trento per 2 progetti, di cui uno in partnership con le Comunità della Valle di Sole e Comunità della Valle di Non (CUP C44H22000530006);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 27.07.2022, per la realizzazione del servizio Abitare accompagnato per persone con disabilità, il Comune di Trento nell'ambito della gestione associata per il Territorio Val d'Adige ha individuato la procedura collaborativa che prevede l'erogazione di un contributo a norma dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto del Terzo settore, autorizzato e accreditato ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 16.01.2023 è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria;
- con il Bando del _____, prot. _____ l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento del Servizio, tra cui l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/____ del _____ è stata selezionata la proposta progettuale presentata da _____;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Principi

La presente convenzione ed il progetto in essa contenuto si richiamano a diversi principi ispiratori relativi ai diritti delle persone con disabilità, di seguito elencati. Tali principi sono fondamentali per orientare le azioni necessarie alla realizzazione del Servizio: da qui l'importanza che il Soggetto gestore condivida un approccio fortemente orientato all'autonomia abitativa della persona con disabilità.

In primis, ai sensi della Convenzione ONU sulle persone con disabilità si richiama quanto contenuto nell'articolo 19: *“Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:*

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”.

A livello nazionale pare opportuno richiamare la legge 112/2016 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, all'interno della quale sono richiamati i doveri di *“assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.”* Tali misure, sono volte anche ad evitare *l'istituzionalizzazione”.*

A livello provinciale è opportuno invece richiamare la legge provinciale 8/2003, che all'art 9 bis, specificatamente punta sulla *“valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza,*

libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione”.

Sempre a livello locale, sono da richiamare due deliberazioni attuative di quanto disposto nella legge 8/2003. Per quanto attiene la vita indipendente, nella deliberazione della Giunta provinciale 1696/2016 è evidenziato come *“l'intervento in materia di vita indipendente non ha natura assistenziale, ma persegue l'obiettivo di sviluppare il percorso di autonomia e di consapevole realizzazione del progetto di vita della persona. L'intervento ha l'obiettivo di supportare la domiciliarità riconoscendo un ruolo attivo alla persona”.*

Mentre per quanto riguarda l'abitare sociale, la deliberazione della Giunta provinciale 768/2021 mira a:

“a) favorire l'indipendenza abitativa e la valorizzazione delle potenziali autonomie delle persone con disabilità promuovendo percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

b) realizzare processi verso l'autodeterminazione delle persone con disabilità, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine ed evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione nonché favorire, ove possibile, percorsi di deistituzionalizzazione;

c) sostenere e accompagnare il processo evolutivo di autonomia delle persone con disabilità, garantendo relazioni stabili e significative e/o innescare processi di cambiamento e di crescita garantendo il monitoraggio del percorso e la gestione delle criticità;

d) accompagnare la persona e la famiglia d'origine affinché acquisiscano consapevolezza e riconoscano l'importanza del processo di autonomia;

e) rafforzare l'autodeterminazione, l'autonomia e l'inclusione della persona con disabilità, anche attraverso progettualità finalizzate all'inserimento lavorativo;

f) costruire una rete sociale includente attraverso il lavoro di comunità;

g) favorire un processo di innovazione della rete dei servizi.”

Art. 2 - Oggetto e finalità del Servizio

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione del Servizio scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi per persone con disabilità (di seguito Servizio) nell'ambito del Territorio Val d'Adige (di seguito Territorio).

2. Il Servizio rientra complessivamente nella macroarea "Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare" (art. 34 della L.p. 13/2007) dei livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale, come specificato nelle "Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli Enti Locali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 911/2021, e si colloca

all'interno del sistema dei servizi residenziali per persone con disabilità di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 173/2020, tipologia di servizio 4.1 "Abitare accompagnato".

3. Il Servizio risponde alla necessità di disporre nel Territorio di strumenti finalizzati alla promozione del benessere generale dei cittadini, ad incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, ed a potenziare la coesione e l'inclusione sociale nell'ottica di prevenzione del disagio.

4. Obiettivo generale è la promozione di progetti personalizzati di vita in autonomia per persone con disabilità, quale risposta alternativa all'inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie, favorendo una riduzione dei processi di istituzionalizzazione. Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:

- a) favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità, attraverso la valorizzazione delle autonomie della persona, con percorsi sia all'interno di alloggi di preparazione delle persone (scuola dell'abitare e alloggio training) che di supporto nelle abitazioni autonome;
- b) realizzare processi di autodeterminazione delle persone con disabilità e graduale distacco dalle famiglie di origine;
- c) accompagnare un processo evolutivo di autonomia delle persone con disabilità, con il mantenimento e la costruzione di relazioni significative nel nuovo contesto di vita;
- d) sostenere le famiglie di origine all'acquisizione di consapevolezza circa il distacco e l'autonomia della persona con disabilità;
- e) costruire reti sociali includenti;
- f) innovare la metodologia di lavoro dei servizi residenziali per persone con disabilità.

5. Gli interventi oggetto della presente convenzione dovranno prevedere necessariamente (come descritto negli articoli successivi):

- la gestione di una "scuola dell'abitare"
- la gestione di un alloggio "training" per persone in prospettiva di abitare autonomo
- la gestione di una rete di alloggi con monitoraggio dei progetti delle persone inserite
- il supporto in 5 progetti di accoglienza adulti per persone con disabilità con funzione di monitoraggio
- il sostegno, la consulenza e formazione per famiglie, genitori di persone con disabilità e sensibilizzazione in favore della cittadinanza

6. Il Servizio oggetto della presente convenzione, viene finanziato con fondi propri dell'Amministrazione comunale e fondi derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità*.

Le attività finanziate dal PNRR sono quelle riconducibili agli articoli 5.2 e 5.3 della presente convenzione e riguardano solo il supporto educativo offerto agli utenti accolti nei seguenti alloggi:

- alloggio dedicato alle attività di training sito via Sant'Anna, 5 e appartamenti per progetti abitativi in autonomia di via Gocciadoro, 86/2 e 86/3 - CUP C44H22000530006
- alloggi per progetti abitativi in autonomia di piazza Quintilio Perini, 3, via Bronzetti, 23, via Travaì, 9 e via Predara, 12 - CUP C44H22000540006

7. Parte integrante e sostanziale della presente convenzione è il progetto del Soggetto gestore.

Art. 3 - Durata

1. La presente convenzione ha durata dal 1 aprile 2023 fino al 31 marzo 2026. Per i progetti abitativi autonomi il finanziamento imputabile ai fondi PNRR è garantito fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe. Dal 1 gennaio 2026 dovranno pertanto essere individuate modalità di finanziamento alternative o da parte degli stessi beneficiari.

Art. 4 - Destinatari del Servizio

4.1 Numero e caratteristiche

1. Sono destinatari del Servizio persone adulte (18-64 anni), con disabilità prioritariamente cognitiva-intellettuale e solo in forma residuale fisica e/o psichica (ed in ogni caso correlata), che sono nelle condizioni di sperimentare forme di avvicinamento a percorsi abitativi autonomi (scuola dell'abitare) e/o di essere avviate ed accompagnate in percorsi abitativi autonomi. La disabilità verrà accertata in base all'esistenza di un certificato di invalidità superiore al 46%.

2. Si prevede un numero minimo complessivo di persone da inserire nel progetto, nell'arco di 3 anni, pari a 40 (tra scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi), comprensivo di almeno 24 persone quali destinatarie degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) investimento 1.2 *Percorsi di autonomia per persone con disabilità* (articoli 5.2 e 5.3 della presente convenzione).

3. Sono inoltre destinatarie del servizio le famiglie delle persone inserite nel progetto, che necessitano di essere accompagnate nell'individuazione e nella rielaborazione del processo di distacco ed autonomia del familiare con disabilità.

4.2 Criteri per la selezione

1. I criteri e requisiti di individuazione dei destinatari sono i seguenti:

- a. motivazione della persona: si ritiene sia l'elemento principale e fondante delle progettualità descritte, così come riportato nei documenti di cui all'art.1;
- b. rischio di istituzionalizzazione, ovvero rischio concreto che la persona possa essere inserita in un contesto residenziale socio-assistenziale (es. comunità alloggio), in alternativa ad una permanenza a domicilio. Quali fattori di rischio si individuano in particolare i seguenti elementi di valutazione della rete familiare, quali:
 - monogenitorialità o comunque presenza di un solo caregiver

- condizioni di salute psico/fisica precarie del caregiver (per età o malattia)
 - assenza o fragilità di reti sociali di aiuto
 - qualità scadente o inadeguata della cura, assenza della stessa o aggravamento delle condizioni della persona (che necessitano quindi di un maggiore livello di cura)
 - assenza di alternative gestibili dalla famiglia stessa;
- c. presenza di una famiglia e di chi ha la responsabilità legale della persona che condivide la progettualità;
- d. necessità/opportunità di de-istituzionalizzare persone attualmente inserite in contesti residenziali;
- e. potenziale capacità della persona di vivere in autonomia e di fruire dei servizi. Vanno valutate con accurata attenzione persone che non hanno queste caratteristiche, per le quali la messa in atto di un progetto abitativo autonomo non comporterebbe benefici certi riscontrabili per la persona, a fronte però di un importante investimento di risorse sia umane che economiche. In particolare si evidenzia, sulla base di esperienze pregresse, la difficoltà di operare con persone con gravi disturbi del comportamento, che non sembrano gestibili in situazioni domiciliari.

2. I progetti abitativi autonomi devono considerare la disponibilità/possibilità per i beneficiari di vivere in convivenza, elemento positivo maggiormente protettivo e che riduce il carico assistenziale.

4.3 Valutazione per l'accesso al Servizio

1. Per l'accesso alla scuola dell'abitare i destinatari sono individuati in forma congiunta dal Soggetto gestore e dal Servizio Welfare e Coesione sociale, tra cittadini residenti sul Territorio Val d'Adige e rientranti nei criteri già stabiliti all'art. 4.2. La valutazione all'accesso verrà disciplinata all'interno del gruppo di regia di cui all'art. 9.

2. Per i progetti abitativi autonomi negli alloggi individuati dal Servizio Welfare e Coesione sociale nell'ambito del PNRR, l'accesso avviene per il tramite della Unità di Valutazione multidisciplinare (d'ora in poi UVm), come previsto a livello provinciale. L'UVm avrà il compito di individuare, di concerto con il Servizio Welfare e Coesione sociale, i destinatari tra le persone che rispondono ai criteri di cui all'art. 4.2. Il Soggetto gestore dovrà quindi accogliere nel Servizio le persone individuate.

3. Per la fase di training i destinatari sono individuati dal gruppo di regia di cui all'art. 9 oppure dall'UVm, con le modalità definite dal precedente comma 2.

4. Il Soggetto gestore verrà coinvolto dal Servizio Welfare e Coesione sociale fin dalla fase di individuazione dei beneficiari del servizio. Per ulteriori alloggi che non rientrano in quelli individuati dal Comune di Trento nell'ambito del PNRR, si procede come per l'accesso alla scuola dell'abitare.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare, per l'inserimento nelle

attività di cui ai successivi art. 5.2 e 5.3 (per i soli alloggi situati in via Gocciadoro), persone residenti nelle Comunità della Valle di Sole e Comunità della Valle di Non, di concerto con le stesse.

Art. 5 - Articolazione degli interventi del Servizio

1. Il Servizio si articola in cinque interventi distinti, strutturati per accompagnare in maniera graduale i beneficiari nelle diverse fasi del processo volto al raggiungimento dell'autonomia abitativa, a seconda degli specifici bisogni individuali.

5.1 Scuola dell'abitare

1. All'interno di uno dei due alloggi individuati nella sede di Palazzo Crivelli, via Sant'Anna 5 Trento, verrà adibito lo spazio denominato "scuola dell'abitare", che dovrà garantire:

- a. l'accesso delle persone individuate secondo quanto disciplinato nell'art. 4;
- b. periodi di valutazione e formazione per le persone inserite;
- c. l'accesso a persone che, vivendo già in autonomia e inserite nei progetti di cui all'art. 5.3, necessitano di un ripristino periodico e temporaneo delle competenze.

2. Le attività previste dovranno articolarsi nelle seguenti fasi:

- a. conoscenza della famiglia ove è necessario costruire un'efficace collaborazione e relazione di fiducia;
- b. conoscenza della persona con disabilità con avvio di una prima fase valutativa relativamente alle sue capacità e risorse. Questa fase, di norma, non dovrà superare i 6 mesi;
- c. inserimento in forma residenziale della persona nell'alloggio scuola dell'abitare con rispetto dei requisiti stabiliti dal catalogo provinciale dei servizi, garantendo quindi copertura di notti, pasti, interventi educativi e di quant'altro necessario, per un massimo di 5 persone contemporaneamente e previa valutazione di compatibilità con le condizioni psico-fisiche delle persone inserite;
- d. valutazione delle competenze della persona con disabilità: terminata la fase di conoscenza il Soggetto gestore dovrà predisporre una valutazione/profilazione scritta delle risorse e capacità della persona in relazione ad un possibile progetto abitativo. In questa fase, in accordo con i servizi invianti e in collaborazione con gli stessi, dovrà essere ipotizzato, a grandi linee, il progetto abitativo, che potrà realizzarsi presso l'abitazione privata della persona, in uno degli alloggi previsti all'interno delle progettualità PNRR, in convivenza alloggiativa presso terzi oppure in alloggio pubblico assegnato alla persona. La valutazione in oggetto dovrà svilupparsi e contenere approfondimenti, nello specifico:
 - sulle capacità relazionali;
 - sul livello di collaborazione e fiducia della famiglia rispetto ad un progetto abitativo autonomo;

- sulle competenze e capacità al vivere autonomo (abilità residue);
 - sulle problematiche di natura comportamentale che meritano attenzione nella progettazione.
- e. gestione del rapporto con gli Amministratori di Sostegno – laddove presenti – quali figure centrali sul piano della responsabilità legale dei progetti in favore delle persone;
- f. collaborazione nella valutazione degli eventuali interventi di domotizzazione degli alloggi definitivi: si richiede al Soggetto gestore, al termine del periodo di valutazione, di collaborare nell'individuazione degli interventi di domotizzazione necessari al progetto abitativo autonomo della persona.

5.2 Training

1. Terminata la fase valutativa, per un periodo di circa 6 mesi, è attesa una fase di training al vivere autonomo, con individuazione della possibile forma progettuale in favore della persona, che andrà costruita con la persona con disabilità, in particolare per ciò che attiene la scelta dei conviventi (sia in quanto pari, che quali figure di supporto assistenziale o relazionale) e la sperimentazione dell'eventuale convivenza.

2. All'interno di tale fase, per i beneficiari dei progetti di cui all'art. 5.3, se non già precedentemente attivata, verrà svolta la valutazione in UVm, al fine di definire il miglior modello di risposta in favore della persona. Durante il percorso andranno definite le modalità di supporto educativo al progetto di autonomia abitativa futura, di cui all'art. 5.3, con la persona, la famiglia e la rete dei servizi.

3. Nella fase di training il Soggetto gestore garantirà in favore delle persone individuate l'accesso al secondo alloggio sito in palazzo Crivelli, via Sant'Anna 5 Trento (comunicante con la scuola dell'abitare) e un'adeguata presenza di operatori con funzione di monitoraggio ed accompagnamento del progetto da modulare in base al bisogno e nei limiti del monte ore stabilito all'art. 6, comma 1. Il numero massimo di persone accoglibili contemporaneamente è 3 e previa valutazione di compatibilità con le condizioni psico-fisiche delle persone inserite.

4. Le attività di cui al presente articolo rientrano in quelle previste dal progetto PNRR presentato dalla Provincia Autonoma di Trento e come tali andranno rendicontate separatamente.

5.3 Progetti abitativi autonomi

1. Sulla base della valutazione dell'UVm il Soggetto gestore si impegna a gestire l'accompagnamento dei beneficiari in abitazioni autonome. Nella prima fase di avvio del progetto abitativo autonomo (almeno per 12 mesi) garantirà il monitoraggio nella nuova sistemazione abitativa della persona con disabilità, fino a definizione di un progetto strutturato e continuativo. Le ore di monitoraggio svolte dagli operatori per ciascun progetto potranno variare in base alle caratteristiche dei destinatari e verranno utilizzate anche per la gestione dell'alloggio (come disciplinato all'art. 7 comma 2. Nell'arco di tale percorso andrà definita e consolidata la gestione in autonomia del progetto di vita dei destinatari, con l'obiettivo di garantire la prosecuzione del progetto anche al termine della presente convenzione, con le modalità proposte dal soggetto

gestore.

2. Nelle azioni di accompagnamento in alloggio in particolare dovranno essere garantiti:

- a. il monitoraggio dei progetti e la funzione di supporto educativo ai percorsi abitativi autonomi delle persone. Per tali azioni è prevista la presenza di operatori per un minimo di 5 ore settimanali a persona in alloggio, in ogni caso da definirsi in base al bisogno dei destinatari in forma concordata con il Servizio Welfare e Coesione sociale ed in coerenza con gli obiettivi individuati con gli altri servizi territoriali coinvolti. Deve essere prevista l'attivazione delle risorse delle persone e delle reti di supporto informali al fine di garantire un miglioramento della qualità della vita a domicilio.
- b. la reperibilità telefonica 24h/24h 365 gg/anno a favore dei destinatari del progetto e di altre persone con disabilità già seguite all'interno di progetti abitativi autonomi supportati dal Comune di Trento (in un numero massimo di 5 all'anno), delle loro famiglie e dei referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale. Tale reperibilità è da garantirsi anche in riferimento ai beneficiari inseriti nell'appartamento di training di cui all'art. 5.2. In caso di necessità che richiedono interventi improcrastinabili l'operatore dovrà entrare in servizio;
- c. l'aggiornamento regolare al Servizio Welfare e Coesione sociale delle modalità e dei contenuti di verifica dei progetti e la partecipazione ad incontri con il medesimo Servizio cadenzati al bisogno.

3. Le attività di cui al presente articolo rientrano in quelle previste dal progetto PNRR presentato dalla Provincia Autonoma di Trento e come tali andranno rendicontate separatamente.

5.4 Attività rivolte alle famiglie e alla comunità

1. Il Soggetto gestore si impegna a garantire la realizzazione di progetti di sostegno, consulenza e accompagnamento alle famiglie, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza sui temi dell'abitare in autonomia/diritto all'abitazione e sull'empowerment delle persone con disabilità.

Su tali tematiche dovranno essere organizzati incontri di formazione e sensibilizzazione in favore della cittadinanza e per piccoli gruppi di famiglie, individuati tra i potenziali beneficiari, anche mediante il coinvolgimento di utenti esperti. Tutti gli eventi dovranno richiamarsi a quanto contenuto in premessa alla presente convenzione, e quindi ai diritti sanciti dalle dichiarazioni internazionali e nazionali relativamente ai diritti al vivere autonomo delle persone con disabilità.

In favore delle famiglie dei beneficiari che iniziano un percorso di accompagnamento all'autonomia e che necessitano di sostegno mirato, devono essere promossi momenti di consulenza e di accompagnamento.

2. Dall'esperienza svolta in questi anni, gli interventi offerti da famigliari esperti che hanno già accompagnato i figli al vivere autonomo sono risultati di notevole supporto e maggiormente efficaci rispetto ad altre modalità (es. gruppi di auto mutuo aiuto). È atteso quindi un coinvolgimento degli "esperti per esperienza" (art. 13) in tutte le iniziative sopra citate.

5.5 Monitoraggio di progetti di accoglienza adulti

1. Il Soggetto gestore si impegna a garantire il monitoraggio di almeno 5 situazioni relative a persone con disabilità, individuate dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento, così come progettate e riferite al modello di lavoro "Accoglienza adulti", per un monte ore indicativo di 25 h mensili.

Art. 6 - Monte Ore

1. Il monte ore operatori è così articolato:

- a. Scuola dell'abitare e fase di training: dovranno essere garantite non meno di 170 ore svolte da educatori/operatori sociali a settimana con garanzia di apertura settimanale del Servizio di scuola dell'abitare pari ad almeno 85 ore/settimana (minimo 5 giorni su 7). In tale conteggio sono escluse le ore notturne che sono da considerarsi "passive". All'interno dello stesso monte ore deve essere garantito l'accompagnamento dei percorsi di training per i beneficiari individuati, così come declinato al precedente art. 5.2.
- b. Progetti abitativi autonomi: le ore settimanali di educatori/operatori sociali nella fase di accompagnamento in alloggio sono graduate diversamente di anno in anno, considerando che i progetti avranno un avvio differenziato. Pertanto le ore settimanali frontali medie dedicate ai progetti delle persone inserite negli alloggi, che dovranno essere garantite, sono le seguenti:
 - 30 ore settimanali per l'anno 2023
 - 60 ore settimanali per l'anno 2024
 - 90 ore settimanali per l'anno 2025.
- c. Accompagnamento delle famiglie: è richiesto un minimo di 140 ore all'anno.
- d. Funzione di coordinamento, così come declinata all'art. 8: deve essere garantito un minimo di 23 ore settimanali (1.196 all'anno).
- e. Funzione di monitoraggio di progetto di accoglienza adulti (almeno 5 situazioni come previsto all'art. 5.5): sono richieste indicativamente 25 ore mensili.

Art. 7 - Gestione immobili e beni d'uso

1. Il Soggetto gestore si impegna ad assumere la gestione degli alloggi adibiti a quanto in oggetto e collocati in via Sant'Anna 5 a Trento - Palazzo Crivelli, assumendone le spese forfettarie di gestione, le utenze, la manutenzione ordinaria, gli arredi in essi già contenuti. Si richiede di fornire le stoviglie, la biancheria e quant'altro necessario al vivere quotidiano, garantendone una corretta gestione e amministrazione. Dovranno essere richieste agli utenti del Servizio quote di compartecipazione alla spesa così come definite dal gruppo di regia.

2. Il Soggetto gestore si impegna altresì a gestire gli alloggi di proprietà del Comune che verranno assegnati progressivamente per il tramite di ITEA s.p.a., nel corso del triennio, come da tabella allegata (Allegato 1.3). Per questi alloggi, l'Amministrazione mette a disposizione del Soggetto gestore il mobilio, gli oggetti di arredamento e le attrezzature domestiche necessarie a

seconda delle esigenze dei beneficiari del Servizio, che risultano da un apposito inventario. Qualora il Soggetto gestore utilizzi anche arredi e/o attrezzature di sua proprietà, ne risponde per quanto attiene la funzionalità, l'utilizzo e la sicurezza nei confronti dei beneficiari, provvedendo all'eventuale loro smaltimento.

3. Al termine della gestione del Servizio, l'immobile di via Sant'Anna, il mobilio, gli oggetti di arredamento e l'attrezzatura domotica dovranno essere restituiti all'Amministrazione in buono stato salvo il normale deterioramento per l'uso degli stessi. Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Per gli alloggi comunali assegnati per il tramite di ITEA s.p.a. l'Amministrazione individuerà, al termine della presente convenzione, sul piano contrattuale le modalità di prosecuzione della permanenza degli utenti all'interno di tali alloggi anche con altro soggetto. In questo caso, il Soggetto gestore uscente si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a dare disdetta del contratto di locazione con ITEA S.p.a..

4. Il Soggetto gestore si impegna a:

- a. stipulare con ITEA s.p.a. i contratti di locazione degli alloggi di proprietà del Comune;
- b. attivare le utenze necessarie al funzionamento degli alloggi e garantirne il pagamento;
- c. provvedere alla manutenzione ordinaria degli appartamenti;
- d. collaborare negli interventi di arredo e domotizzazione degli alloggi;
- e. accogliere ed inserire le persone individuate secondo l'art. 4, stipulando il relativo contratto d'uso;
- f. garantire il pagamento delle spese per le utenze (es. energia elettrica, spese condominiali, Tari...);
- g. definire, di concerto con il Servizio Welfare e Coesione sociale, le quote di compartecipazione dovute dalle persone individuate, diversificate per i tre livelli di intervento (artt. 5.1, 5.2 e 5.3), attivando la riscossione comprensiva di canone di affitto, utenze, spese condominiali e spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio, del mobilio, degli oggetti di arredamento e delle attrezzature domotiche messe a disposizione dell'Amministrazione, al fine di mantenere gli stessi in perfetto stato di conservazione ed efficienza per tutta la durata della convenzione.

5. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria e per l'eventuale sostituzione dei beni mobili.

6. Il Comune interviene con un finanziamento specifico, come definito all'art. 18 a copertura delle spese di cui alla lettera g del precedente comma 4, riferite ai periodi in cui l'alloggio (o parte di esso) non risulta occupato oppure per saldare le quote di compartecipazione di beneficiari privi di reddito.

7. Il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. In caso di omessa comunicazione gli eventuali danni subiti dal personale, utenti e terzi o all'immobile resteranno in capo al Soggetto gestore.

8. Il Soggetto gestore è tenuto a sostituire il mobilio, gli oggetti di arredamento e le attrezzature domotiche messi a disposizione dall'Amministrazione comunale qualora il loro deterioramento

sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi.

9. La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune di Trento, per l'attività svolta, è assunta in capo al Soggetto gestore.

Art. 8 - Coordinamento

1. Per la realizzazione del Servizio sono previsti due livelli di coordinamento, gestionale e di rapporto con il Comune di Trento.

Il Soggetto gestore assicura il coordinamento gestionale del Servizio attraverso:

- a. l'organizzazione del lavoro degli operatori, la gestione dei volontari e degli “*esperti per esperienza*” in accompagnamento agli operatori;
- b. il monitoraggio costante della qualità degli interventi e la verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
- c. la promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con altri servizi ed altre progettualità territoriali, favorendo anche la conoscenza e la visibilità sociale positiva del Servizio nel contesto di riferimento;
- d. il raccordo costante e la massima collaborazione con i referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale, partecipando anche agli incontri di monitoraggio di cui al successivo comma 2;
- e. la trasmissione mensile al Servizio Welfare e Coesione sociale di un resoconto sull'andamento generale del Servizio, con elenco e stato dell'arte sugli interventi attivati, gli esiti delle verifiche, del monitoraggio e della valutazione e time sheet del personale, con le modalità che verranno concertate con il Servizio medesimo.

2. Per quanto attiene al rapporto con il Comune di Trento, il partecipante con il Soggetto gestore partecipa ad almeno 6 (sei) incontri annuali con il Servizio Welfare e Coesione sociale finalizzati al coordinamento generale e al monitoraggio del Servizio (gruppo di regia di cui all'art. 9). Durante gli incontri di coordinamento si procederà a verificare il lavoro svolto, a condividere i risultati raggiunti, a riprogrammare o pianificare gli interventi sulla base dell'andamento del Servizio, condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle.

3. Per un'efficace attività di coordinamento e monitoraggio del Servizio il Soggetto gestore invierà dei report valutativi semestrali sull'andamento dei percorsi di vita delle persone con disabilità inserite nel progetto, in particolare al termine del percorso valutativo di cui all'art. 5.1.

Art. 9 - Gruppo di regia

1. Il gruppo di regia è composto da due funzionari del Comune di Trento (individuati e designati con indicazione del Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale) e da due referenti del Soggetto gestore, e si riunisce con incontri cadenzati come da art. 8. Potranno essere coinvolti, al bisogno, eventuali altri soggetti competenti in materia amministrativa, di ricerca e valutazione.

2. In particolare le funzioni del gruppo di regia riguardano:

- a. la valutazione all'accesso delle persone alla scuola dell'abitare, come indicato all'art. 4.3;
- b. l'individuazione di un sistema per stabilire le quote di compartecipazione degli utenti previste all'art. 7, comma 4, lettera g);
- c. la risoluzione di problemi e controversie nella gestione degli appartamenti e delle progettualità;
- d. la definizione e la programmazione delle modalità di valutazione degli interventi, dell'andamento dei percorsi delle persone inserite e della qualità della vita della persona con disabilità;
- e. la definizione delle modalità di rendicontazione (finanziaria e progettuale), anche in riferimento agli obblighi di rendicontazione connessi alla gestione dei fondi assegnati sui bandi PNRR;
- f. la gestione di eventuali ulteriori controversie.

Art. 10 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del Servizio, possibilmente di entrambi i sessi, anche attraverso la rete di partenariato attivata per la gestione del Servizio.

2. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 12, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) reperibilità;
- g) ROL ed ex festività;
- h) modalità di cambio appalto.

4. A decorrere dall'avvio del Servizio, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 e per l'attività di coordinamento di cui all'art. 8 devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 4.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

5. Il team di lavoro deve mantenere costanti rapporti con gli altri Enti del Terzo settore e le altre realtà che lavorano nel territorio, che svolgono funzioni complementari e congruenti agli interventi del Servizio.

6. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura l'operatività di un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:

- a. conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del Servizio con cui si relazionerà maggiormente;
- b. elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti di intervento;
- c. adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
- d. capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.

7. Il Soggetto gestore deve garantire la continuità del Servizio provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.

8. Il Soggetto gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato. In caso di variazioni dell'organico, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere l'elenco nominativo aggiornato.

Art. 11 - Formazione e supervisione

1. Al personale volontario il Soggetto gestore assicura, ai sensi dell'art. 13, adeguata preparazione sulle attività ed i compiti che andranno a svolgere, per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, ed assicura il supporto e l'affiancamento necessario, anche attraverso interventi di supervisione, finalizzati a prevenire il burn-out.

2. Al personale impiegato per la realizzazione del Servizio, compreso il coordinatore, il Soggetto gestore garantisce la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno.

Art. 12 - Clausola sociale

1. In caso di subingresso nella realizzazione del Servizio, il Soggetto gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale ad oggi impiegato nella realizzazione dell'analogo Intervento, con riferimento agli operatori di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al Bando, ricorrendo per quanto compatibili alle procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.

2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dal presente convenzione e dall'allegato progetto del Soggetto gestore.

Art. 13 - Volontari ed "esperti per esperienza"

1. Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, il Soggetto gestore deve garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del Soggetto gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore. Il Soggetto gestore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.

2. Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione il Soggetto gestore coinvolge persone "*esperti per esperienza*", sia giovani maggiorenni che adulti, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati come previsto nella proposta progettuale.

3. Il sapere esperienziale della persona "*esperta per esperienza*" costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, creando un clima di maggior fiducia e responsabilità, che diventa pertanto condivisa e partecipata. Per gli "*esperti per esperienza*" possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto sopra precisato.

Art. 14 - Altri obblighi e prerogative del Soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Per facilitare la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore garantisce la disponibilità di:

- attrezzature informatiche per la redazione della reportistica, aggiornamento data base, gestione attività ordinarie di back office;
- telefoni cellulari per gli operatori che seguono i destinatari del Servizio nei progetti abitativi autonomi, anche per corrispondere alla reperibilità richiesta;

- almeno un automezzo attrezzato per persone con disabilità per le uscite sul territorio e per accompagnamenti o in caso di urgenze e particolari necessità.

2. Il Soggetto gestore assicura la massima diligenza nella realizzazione del Servizio e garantisce:

- la collaborazione con altre realtà del territorio, istituzionali e non, al fine del raggiungimento degli obiettivi del Servizio;
- la partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro promossi dal Comune sulla disabilità e su tematiche specifiche riferite all'attività oggetto di finanziamento;
- il controllo del comportamento professionale degli operatori sociali in termini di rispetto delle indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni e gli orari stabiliti;
- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

3. Il Soggetto gestore si impegna a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e nelle eventuali pubblicazioni scientifiche da essa derivate che il Servizio è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online (sia web che social), in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

4. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto gestore garantisce inoltre il rispetto dell'assenza del "doppio finanziamento": il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura.

Art. 15 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.

2. Il Soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto gestore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e Coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, anche locativo, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.

4. È obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del Servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

5. Il Soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutti i partner di progetto e al personale, anche volontario, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del Servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del Servizio.

2. Il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

3. In relazione alla presente convenzione, il Comune e il Soggetto gestore prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 17 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il Soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del Servizio al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 18 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune di Trento ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 1.183.495,10, (unmilionecentottantatremilaquattrocentonovantacinque/10) per l'intera durata della presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dagli artt. 2, 12 e 13 del Bando.

2. Il contributo di cui al comma 1 risulta così suddiviso:

- euro 1.155.995,10, pari all'85% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute e, comunque, nei limiti delle quote di finanziamento di seguito specificati:
 - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 263.310,69
 - anno 2024: euro 390.452,27
 - anno 2025: euro 429.824,44
 - anno 2026 (periodo gennaio-marzo): euro 72.407,70.
- euro 27.500,00 a copertura delle spese secondo quanto indicato all'art. 7 comma 6, come di seguito imputati:
 - anno 2023 (periodo aprile-dicembre): euro 7.500,00
 - anno 2024: euro 10.000,00
 - anno 2025: euro 10.000,00

3. Non è ammessa alcuna compensazione delle quote di contributo tra le diverse annualità.

4. Il contributo è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, a copertura del disavanzo derivante dalla differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate conseguite, nei limiti massimi stabiliti al comma 1. Il contributo sarà liquidato nel seguente modo:

- per l'anno 2023 (periodo aprile-dicembre) in n. 3 (tre) ratei, i primi due ratei pari al 33% e il terzo rateo pari al 34% del contributo concesso nell'anno di riferimento;
- per gli anni 2024 e 2025 in n. 4 (quattro) ratei, ogni rateo pari al 25% del contributo concesso nell'anno di riferimento.

5. Per l'erogazione dei ratei di contributo il Soggetto gestore deve presentare al Servizio Welfare e Coesione sociale una specifica domanda di liquidazione con le seguenti tempistiche:

- a. dopo il 31 marzo, per il periodo gennaio – marzo;
- b. dopo il 30 giugno, per periodo aprile – giugno;
- c. dopo il 30 settembre, per il periodo luglio – settembre;

- d. dopo il 31 dicembre ed entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo per il periodo ottobre - dicembre.

6. A ciascuna domanda di liquidazione dei ratei dei punti a), b) e c) del comma precedente, è necessario allegare la documentazione indicata all'art. 8, comma 1, lett. e) della presente convenzione ed un rendiconto indicante le spese sostenute e le entrate conseguite fino al periodo _____ di _____ riferimento.

7. Alla domanda di liquidazione del precedente comma 5 lettera d va allegata la seguente documentazione:

- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentate del Soggetto gestore dalla quale risulti la regolare esecuzione delle attività previste, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute nell'anno e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo non inferiore a quello del contributo;
- b. la relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto gestore, contenente la descrizione delle attività svolte e gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
- c. il rendiconto economico annuale, indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute secondo quanto definito all'art. 12 del Bando e le eventuali entrate conseguite riconducibili al Servizio nell'anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre);
- d. la relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel consuntivo;
- e. la documentazione originale comprovante le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente conseguite;
- f. la documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e della presente convenzione.

8. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Bando, qui richiamato integralmente.

9. Se in sede di rendicontazione annuale di cui alla comma 5 lettera d, la differenza tra il totale delle spese sostenute ritenute ammissibili e le eventuali entrate conseguite e correlate al Servizio risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 2, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

10. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.

11. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione delle attività previste per la realizzazione del Servizio.

Art. 19 - Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 20 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 19, comma 2.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato al Servizio al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.
5. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

Art. 21 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il Soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione

si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.

2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 22 - Obblighi di tracciabilità

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 23 - Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e Coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio sullo svolgimento del Servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.

2. La presente convenzione è stipulata per scrittura privata informatica ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.